

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA CC n. 21 del 16.06.2026

## **DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

(Approvato con deliberazione CC n. 21 del 16.06.2026)

## INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Calendario delle manifestazioni
- Art. 3 Criteri per l'inserimento delle manifestazioni nel calendario e per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 4 Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni
- Art. 5 Criteri di priorità
- Art. 6 Spostamento dei periodi
- Art. 7 Denominazione
- Art. 8 Richieste di autorizzazione
- Art. 9 Prescrizioni
- Art. 10 Responsabile della manifestazione
- Art. 11 Installazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 12 Attività commerciale temporanea
- Art. 13 Somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 14 Norme finali

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. L'Amministrazione comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni da essi promosse nel rispetto del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento si applica alle manifestazioni temporanee consistenti in feste, fiere, sagre, riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettui un pubblico spettacolo, eventualmente in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, mostre e vendite, manifestazioni di sorte locale o altre iniziative poste in essere nel rispetto della relativa normativa di settore. Tali manifestazioni devono comunque essere riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, politiche, religiose, di volontariato e di sport.

**Art. 2**  
**Calendario delle manifestazioni**

1. E' istituito il calendario delle manifestazioni che viene approvato con deliberazione della Giunta comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il calendario si riferisce. Tale calendario riporterà sia le manifestazioni proposte dall'Amministrazione Comunale, sia le manifestazioni proposte da privati.
2. Nel calendario dovranno essere riportati gli estremi temporali della manifestazione (svolgimento e allestimento), le attività in essa previste (trattenimento all'aperto, spettacolo viaggiante, concerto, trattenimento danzante, rappresentazione, piano bar, manifestazione tradizionale, somministrazione alimenti e bevande, ecc.), il probabile affollamento previsto, il luogo di svolgimento.

**Art. 3**  
**Criteri per l'inserimento delle manifestazioni nel calendario e per il rilascio delle autorizzazioni**

1. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ed il rilascio delle autorizzazioni relative sono subordinati alle seguenti condizioni:
  - a) la durata massima della manifestazione che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a sette (7) giorni (anche non consecutivi). sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio e smontaggio delle attrezzature.
  - b) non sono consentite manifestazioni concomitanti tra loro, sia in ordine di data che di località di svolgimento, o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune. A tale divieto può essere concessa deroga per le manifestazioni della durata di un solo giorno, qualora le stesse siano caratterizzate da aspetti di complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.
  - c) dovranno intercorrere almeno tre (3) giorni tra la fine di una manifestazione e l'inizio dell'altra.

#### **Art. 4**

#### **Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni**

1. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni da parte di privati dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende organizzare la manifestazione esclusivamente su modello riportato in calce al presente regolamento. Le domande presentate oltre il termine non sono ammissibili al calendario e di conseguenza le manifestazioni non potranno svolgersi.
2. La domanda dovrà essere presentata anche se si tratta della ripetizione di una manifestazione svolta nelle annualità precedenti.

#### **Art. 5**

#### **Criteri di priorità**

1. Fatta salva la priorità a manifestazione disposte direttamente dall'amministrazione comunale, per la redazione del calendario delle manifestazioni, qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative al medesimo ambito territoriale ed allo stesso arco temporale, è data priorità sulla base dei seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato partendo dagli ultimi tre anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - b) manifestazioni organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, di volontariato, folkloristiche e di promozione in genere rispetto a manifestazioni che abbiano come finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, perché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del comune;
  - c) numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
  - d) numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
  - e) ordine cronologico secondo la data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 6**

#### **Spostamento dei periodi**

1. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

#### **Art. 7**

#### **Denominazione delle manifestazioni**

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.

**Art. 8**  
**Richieste di autorizzazione**

1. Le domande per ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione dovranno essere trasmesse al protocollo Comunale (esclusivamente a mezzo SUAP) almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, al fine di consentire un'adeguata istruttoria e la stesura dei necessari atti propedeutici, in relazione alla natura e modalità di svolgimento della manifestazione medesima, a pena di inammissibilità.
2. Le domande presentate dovranno essere complete di tutta la documentazione necessaria per l'esame della stessa e l'inoltro dei pareri agli organi preposti.
3. Le verifiche e gli accertamenti delle strutture e dei relativi impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza delle strutture e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996; la relazione tecnica dovrà essere presentata unitamente alla planimetria generale dell'intera area della manifestazione (almeno in scala 1:500) nonchè dall'indicazione del titolo di disponibilità del sito.
4. In caso di ripetitività di una manifestazione temporanea con le stesse tipologie di strutture ed impianti, la relazione tecnica ha validità per i due anni successivi alla data di presentazione.
5. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione della domanda di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare un'apposita dichiarazione attestante l'utilizzo delle stesse tipologie di strutture ed impianti e le medesime modalità di impiego.
6. Nella relazione tecnica dovrà essere indicata l'area destinata al parcheggio delle vetture dei fruitori della manifestazione, adeguata e congrua rispetto alla capienza massima prevista nella documentazione.
7. Saranno consentite deroghe solamente dove sarà dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee; in tal caso, dovranno comunque essere indicati spazi o parcheggi pubblici sulla cui idoneità si esprimerà il servizio di Polizia Municipale.
8. Le aree o i parcheggi così individuati dovranno essere indicati a tutti i fruitori della manifestazione attraverso apposita segnaletica.
9. Sull'autorizzazione rilasciata dal Comune saranno indicati i giorni di durata della manifestazione e l'orario di svolgimento giornaliero, che in ogni caso non potrà essere superiore alle ore 24:00.

**Art. 9**  
**Prescrizioni**

1. Per l'installazione di strutture per l'effettuazione di spettacoli o trattenimenti all'aperto, in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni simili non facilmente rimovibili, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
  - a. le sedie siano disposte in settori con non più di 100 posti, con un massimo di 10 posti per fila e di 10 file; dette sedie siano rigidamente ancorate tra loro; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a metri 1,20;
  - b. tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza

- non inferiore a 3,5 metri. In caso all'interno del tendone siano previste attività di pubblico spettacolo la distanza tra gli altri edifici deve essere non inferiore a 20 metri e di 6 rispetto ad altre attrazioni;
- c. l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere tenuti sgombri da ostacoli nonché segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
  - d. il montaggio delle strutture e dei tendoni deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedono dimensioni o conformazioni diverse);
  - e. il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
  - f. deve essere prevista una squadra antincendio, formata almeno da cinque unità, in possesso di attestato di formazione per attività a rischio medio (allegato III, DM 02/09/2021);
  - g. devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 19/08/96;
  - h. il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione dei pasti. La distanza tra la cucina e il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 metri. Qualora all'interno del tendone o di un tendone con esso comunicante si svolgano attività di pubblico spettacolo, la distanza di cui sopra deve essere elevata a 6 metri;
  - i. il collegamento tra la cucina e il tendone consumazione pasti può essere coperto con strutture incombustibili, mantenendo i lati aperti;
  - j. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente;
  - k. in caso di utilizzo di bombole GPL non è ammesso un quantitativo superiore a 75 kg complessivamente;
  - l. eventuali bombole di GPL per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 metri dalla cucina e 6 metri da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore;
  - m. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei passi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a 5 m o a terra adeguatamente protetti);
  - n. i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
  - o. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 metri, protetti contro gli urti;
  - p. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
  - q. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione

- devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o a lucchetto;
- r. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 metri;
  - s. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed una larghezza minima di 1,20 metri. Devono essere mantenute costantemente sgombrere da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;
  - t. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni modulo di uscita da 60 cm);
  - u. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore;
  - v. le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato;
  - w. deve essere acquisito da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
  - x. deve essere acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio delle tendostrutture, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
  - y. deve essere acquisita da parte dell'organizzatore idonea dichiarazione di conformità – rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo – per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci;
  - z. per il pubblico devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1.000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, oltre ad uno accessibile anche ai disabili;
  - aa. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature e impianti installati;
  - bb. assistenza sanitaria:
    - fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
    - da 1.000 a 2.500 persone: presenza di un'ambulanza;
    - oltre 2.500 persone: presenza di almeno 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed

attrezzature per urgenze e interventi di primo soccorso.  
cc. l'area di installazione delle strutture deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

#### **Art. 10**

##### **Responsabile della manifestazione**

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.
2. In assenza di detta designazione, il responsabile della sicurezza della manifestazione verrà individuato nel soggetto organizzatore o nel suo legale rappresentante.

#### **Art. 11**

##### **Installazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Nell'area di svolgimento della manifestazione potranno essere presenti installazioni dello spettacolo viaggiante esclusivamente se tale attività sia stata preventivamente indicata nel calendario di cui all'art. 2 del presente regolamento. Esse dovranno essere autorizzate secondo quanto previsto dal Testo Unico di P.S.
2. Dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
  - a. dovrà essere garantita una distanza minima di almeno:
    - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
    - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi simili posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
    - m. 6 da edifici, tendoni o strutture simili ivi adiacenti;
  - b. nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, dovrà essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un'altezza libera a m. 4, nonché un'adeguata area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
  - c. tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
3. Esclusivamente in caso di indisponibilità degli spazi previsti per la manifestazione a contenere tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante che ne fanno richiesta alle condizioni di cui al precedente comma 2, varranno i seguenti criteri ordinati di priorità nell'assegnazione degli spazi:
  - a. Numero di partecipazioni del titolare dello spettacolo viaggiante alla medesima manifestazione, valutata negli ultimi 5 anni di effettiva effettuazione della stessa
  - b. Numero di partecipazioni della singola attrazione alla medesima manifestazione, valutata negli ultimi 5 anni di effettiva effettuazione della stessa
  - c. Ordine cronologico di presentazione della domanda

**Art. 12**  
**Attività commerciale temporanea**

1. Nell'area di svolgimento della manifestazione è consentito l'esercizio temporaneo del commercio di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno, esclusivamente se tale attività sia stata preventivamente indicata nel calendario di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. La comunicazione relativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente nei termini previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento.
3. La durata dell'attività non potrà eccedere quella della manifestazione di pubblico spettacolo.

**Art. 13**  
**Somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nel caso di installazioni, su suolo pubblico o privato, di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande:
  - a. dovrà essere prodotta al Comune, oltre alla documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, idonea relazione tecnica, a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza della struttura e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996;
  - b. la stessa procedura dovrà essere rispettata anche in caso di installazioni, su suolo pubblico, di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico.

**Art. 14**  
**Norme finali**

1. Il presente regolamento entrerà immediatamente in vigore.
2. Nel caso dovessero essere inserite nel calendario di cui all'art. 2 del presente regolamento manifestazioni di qualunque sorta che dovessero rendere necessaria l'occupazione anche parziale dello spazio mercatale nelle giornate di martedì (o comunque di svolgimento del mercato settimanale) lo stesso verrà integralmente trasferito in Viale Rimembranza, parcheggio ambulatori medici-palazzetto dello sport secondo la disposizione di cui alla planimetria all'Allegato "B".



- di cui ha la disponibilità in virtù di (documento allegato)
- di proprietà di \_\_\_\_\_

A tal fine dichiara, nel caso la manifestazione sia inserita nel calendario, la necessità di attivare i seguenti procedimenti:

- pubblico spettacolo:
  - trattenimento all'aperto
  - spettacolo viaggiante
  - concerto
  - trattenimento danzante
  - rappresentazione
  - piano bar
  
- agibilità
- commercio
- installazione strutture
- insegne o cartelli pubblicitari
- somministrazione di alimenti e bevande
- preparazione di cibi
- deroga ex L. 447/1995 ai limiti di rumorosità
- concessione suolo pubblico (individuazione delle aree \_\_\_\_\_)
- concessione uso bene patrimoniale:
  - tendostruttura
  - sedie
  - transenne
  - altro \_\_\_\_\_
  
- provvedimenti di viabilità
- servizio 118
- contributo
- patrocinio
- manifestazione di sorte locale
- \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Il Richiedente

\_\_\_\_\_

"ALLEGATO B"

**PLANIMETRIA SPOSTAMENTO AREA MERCATALE IN VIA RIMEMBRANZA, PARCHEGGIO AMBULATORI  
MEDICI-PALAZZETTO DELLO SPORT**

